

Sulla segnalazione relativa all'atleta Domenica Capozzi, tesserata FIDAL, e alla società ASD SPITS RUN W&T SAMMICHELE.

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con segnalazione trasmessa in data 23 marzo 2026 via e-mail, il sig. Raffaele Basile ha denunciato alla Procura Federale FIDAL il comportamento asseritamente irregolare dell'atleta Domenica Capozzi, tesserata con la società ASD SPITS RUN W&T SAMMICHELE, in occasione della Maratona di Roma svoltasi il 22 marzo 2026.

Il segnalante ha sostenuto che l'atleta avrebbe percorso circa 30 km del tracciato di gara senza regolare iscrizione, senza pettorale, indossando la divisa sociale e acquisendo indebitamente la medaglia di partecipazione all'arrivo, comportamento che sarebbe stato ostentato tramite piattaforme social e Strava.

La Procura Federale ha trasmesso la segnalazione a questo Giudice Sportivo per competenza.

Con provvedimento del 24 marzo 2026, questo Giudice Sportivo Nazionale, letta l'istanza ex artt. 31, comma 1, lett. b) e 32, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIDAL, ha rilevato la necessità di acquisire elementi informativi dai giudici di gara e ha disposto che il Gruppo Giudici Gara, nella persona del Fiduciario Nazionale, fornisca ogni chiarimento utile in ordine: (i) all'effettiva partecipazione alla gara dell'atleta Domenica Capozzi; (ii) alle modalità di iscrizione alla Maratona di Roma; (iii) all'eventuale mancato utilizzo del pettorale, nonché alla consegna di medaglie in suo favore; (iv) a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della decisione.

Con il medesimo provvedimento è stato fissato al 7 aprile 2026 il termine per l'assunzione della pronuncia, consentendo alle parti interessate di far pervenire memorie e documenti entro i due giorni antecedenti la data fissata, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

In data 27 marzo 2026 il Delegato Tecnico della manifestazione Run Rome Marathon ha trasmesso una relazione nella quale:

- si attesta che la sig.ra Domenica Capozzi, nata il 26/01/1983 e tesserata per ASD SPITS RUN W&T SAMMICHELE, non risulta iscritta alla Maratona di Roma del 22/03/2026, come emerge dal file excel contenente l'elenco completo degli iscritti (partiti e non partiti);
- si descrive la zona di arrivo e consegna delle medaglie come area transennata, sorvegliata, accessibile esclusivamente ai partecipanti alla maratona o alla staffetta non competitiva che hanno tagliato il traguardo, nonché al solo personale accreditato munito di pass;
- si rappresenta che la giuria d'arrivo era composta da Arbitro, Giudici ai transponder e Giudici all'arrivo in posizione tale da garantire una visuale ampia e non presentare segnalazioni da parte dei GGG circa il transito sul traguardo di persone prive di pettorale;
- si dà atto che, pur non potendosi astrattamente escludere che qualche soggetto senza pettorale possa essere sfuggito ai controlli, non vi è stata alcuna specifica individuazione o rilievo ufficiale riferibile all'atleta in questione.

Non sono pervenute memorie difensive o ulteriori documenti da parte dell'atleta, della società o di altri soggetti interessati.

## **DIRITTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale è chiamato a valutare la sussistenza di eventuali violazioni dei regolamenti federali e dei principi di lealtà e correttezza sportiva da parte dell'atleta Domenica Capozzi, in relazione alla presunta partecipazione alla Maratona di Roma del 22 marzo 2026 senza regolare iscrizione, senza pettorale e con indebita acquisizione della medaglia di partecipazione.

In primo luogo, va ribadita la centralità, nell'ordinamento FIDAL, degli obblighi relativi all'iscrizione regolare alla gara, alla verifica dell'identità del partecipante e all'utilizzo del pettorale di gara, come strumenti essenziali di garanzia dell'identità dell'atleta, della sicurezza e della regolarità della competizione, secondo quanto già diffusamente

affermato nella precedente giurisprudenza di questo Ufficio e del Tribunale Federale FIDAL. L'art. 21 del Regolamento Organico FIDAL, richiamato anche in precedenti decisioni, ribadisce infatti l'impegno degli atleti a presentarsi alle gare muniti di tessera federale per il controllo da parte dei giudici, controllo finalizzato a escludere la partecipazione al percorso di gara di soggetti privi di titolo. Parimenti, la normativa tecnica internazionale in materia di pettorali, già richiamata nel procedimento GS n. 03/2025, sancisce in modo inequivoco l'obbligo per ogni concorrente di indossare, durante la competizione, i pettorali di gara in modo visibile, escludendo la possibilità di autorizzare la partecipazione alla competizione di atleti privi di pettorale o altra identificazione idonea.

In questo quadro regolamentare, la partecipazione alla gara senza iscrizione, senza pettorale e, se del caso, l'accesso indebito all'area di arrivo e alla medaglia di partecipazione integrata, in astratto, condotte suscettibili di rilevanza disciplinare per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Tuttavia, la concreta applicazione delle sanzioni presuppone che tali condotte risultino adeguatamente provate nel caso specifico.

Nel procedimento in esame, gli elementi a fondamento dell'asserita condotta irregolare dell'atleta sono costituiti:

- dalla segnalazione del privato, corredata da riferimenti a post pubblicati su social network e su Strava;
- dalla documentazione ufficiale della manifestazione, in particolare dalla relazione del Delegato Tecnico e dal file contenente l'elenco degli iscritti.

La relazione del Delegato Tecnico, atto ufficiale proveniente dall'organo di gara, attesta che l'atleta non risulta iscritta alla maratona e che, nel corso della manifestazione, non sono state formulate dai giudici di gara specifiche segnalazioni circa il transito sul traguardo di persone prive di pettorale, né risultano evidenze dirette che consentano di

individuare, in capo alla sig.ra Capozzi, una concreta partecipazione alla gara o un accesso abusivo all'area di arrivo e di consegna delle medaglie.

Il Delegato Tecnico, pur descrivendo un sistema di controllo rigoroso all'ingresso dell'area di arrivo e nella zona di consegna medaglie, riconosce solo in via astratta che, considerato l'elevato numero di partecipanti, non può escludere che qualche soggetto senza pettorale sia sfuggito al controllo, senza tuttavia fornire alcun dato oggettivo che colleghi una tale eventualità all'atleta oggetto di segnalazione.

Quanto alla segnalazione del privato ed ai riferimenti ai contenuti social e Strava, essi rappresentano elementi indiziari che, in assenza di riscontri ufficiali, non raggiungono, allo stato degli atti, il grado di certezza richiesto per affermare la responsabilità disciplinare dell'atleta.

Nel caso di specie, inoltre, non vi è alcuna ammissione da parte dell'atleta né altra documentazione proveniente da soggetti ufficiali che confermi il fatto storico contestato (diversamente da procedimento GS n. 03/2025, caso simile a quello oggetto di giudizio in cui la responsabilità dell'atleta era stata riconosciuta dallo stesso interessato mediante lettera di scuse, costituendo un elemento decisivo di conferma rispetto alle fotografie allegate alla segnalazione).

In mancanza di un riconoscimento espresso, di un rapporto di gara che individui la tesserata, ovvero di altri elementi oggettivi idonei a superare ogni ragionevole dubbio circa la sua effettiva partecipazione irregolare alla Maratona di Roma e l'eventuale indebita acquisizione della medaglia, non può ritenersi raggiunta la prova sufficiente per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

In applicazione dei principi generali che governano il procedimento disciplinare federale, la sanzione non può fondarsi su meri sospetti o su elementi indiziari non corroborati da adeguati riscontri, dovendo il Giudice sportivo astenersi dall'applicare misure afflittive quando la ricostruzione del fatto rimane incerta o contraddittoria.

In definitiva, non è raggiunta la prova sufficiente circa la violazione dei regolamenti federali e dei principi di lealtà e correttezza sportiva da parte dell'atleta Domenica Capozzi in relazione alla manifestazione "Run Rome Marathon" del 22 marzo 2026.

### **PQM**

Il Giudice Sportivo Nazionale, pronunciandosi definitivamente in camera di consiglio sul procedimento n. 01/2026,

dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'atleta Domenica Capozzi e della società ASD SPITS RUN W&T SAMMICHELE in relazione alla manifestazione "Run Rome Marathon" del 22 marzo 2026.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti interessate e per la pubblicazione nei modi di rito.

Deciso in Camera di Consiglio, il 7 aprile 2026.

*IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE*

Avv. prof. *Alfonso Laudonia*